



COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
PROVINCIA DI VERONA



ORDINANZA DEL SINDACO

NUMERO 40 DEL 01/10/2024

OGGETTO:	Misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico valide nel periodo dal 01 ottobre 2024 al 30 aprile 2025. Limitazione alla circolazione per i veicoli più inquinanti ed istituzione delle Domeniche Ecologiche.
----------	--

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta - spesso in maniera consecutiva per più giorni - superano il valore limite dei $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 108 del 27 novembre 2012 è stato approvato il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria dei 18 Comuni dell'area metropolitana che stabilisce una serie di misure emergenziali e strutturali con il fine di riduzione degli inquinanti atmosferici;
- la Regione Veneto, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l'aggiornamento del "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO_2 ;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

- ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 in vigore dal 01 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell'aria, il Comune di Sommacampagna VR risulta inserito nella zona "Agglomerato VR" – IT0521;
- in data 23 settembre 2024 si è tenuta una seduta del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) - presieduto e coordinato dalla Provincia di Verona – nella quale sono state riconfermate le misure regionali di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria applicate nella precedente stagione;

RILEVATO CHE:

- le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:
 - o **Nessuna allerta - verde**: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 µg/m³) della concentrazione di PM10;
 - o **Livello di allerta 1 - arancio**: attivato quando vengono misurati e/o previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
 - o **Livello di allerta 2 - rosso**: attivato quando vengono misurati e/o previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10.
- Per il ritorno al livello di allerta 0 da una criticità superiore (arancione o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e/o previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10;
- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una mail informativa;

VISTO CHE:

- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della Direttiva n. 2000/50/CE sulla qualità dell'aria, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- la Repubblica Italiana è stata condannata per aver superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso, e l'Agglomerato di Verona (IT0512) rientra nelle zone di infrazione con riferimento ai valori limite dei livelli di PM10;
- con D.G.R. n. 238 del 2 marzo 2021, pubblicata sul BUR n. 36 del 12 marzo 2021, la Regione Veneto, dando atto del Piano straordinario per la qualità dell'aria, condiviso con le Regioni dell'Accordo Bacino Padano, ha approvato un Pacchetto 2021 - 2023 contenenti le misure straordinarie;
- tra le varie misure introdotte, viene stabilita l'attivazione dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno di n. 7 giornate ("domeniche ecologiche") di limitazione totale della circolazione dei veicoli dalle ore 8:30 alle ore 18:30 (ad esclusione dei veicoli elettrici e dei mezzi adibiti a trasporto pubblico locale (TPL), la cui gestione è affidata ai Comuni competenti per territorio);
- con successiva DGRV n. 1089 del 09 agosto 2021, pubblicata sul BUR n. 113 del 20 agosto 2021, Regione Veneto ha provveduto a definire in dettaglio gli eventuali interventi diretti alla limitazione alla circolazione dei mezzi inquinanti, per l'applicazione delle misure straordinarie riportate all'allegato B) alla DGR n. 238/2021, nonché per effetto del PRTRA e dell'Accordo Bacino Padano. In particolare, come indicato dal Nuovo Accordo di Bacino Padano (DGR n. 836/2017), si intendono esclusi dalle limitazioni alla circolazione i mezzi adibiti al trasporto di linea e dei mezzi utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento), per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, i veicoli speciali definiti dall'art. 54, lett. f) g) e n) del Codice della Strada. Sono altresì esclusi dalla limitazione i veicoli elettrici e i mezzi della Protezione Civile.
- Con Decreto Legge 12.09.2023 n. 121 (convertito con Legge 06.11.2023 n. 155), è stato disposto che, al fine di assicurare l'esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 nella

causa C-644/18, "le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna provvedono, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria, modificando ove necessario i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti".

- Con DGRV n. 480 del 02 maggio 2024 la Giunta Regionale, preso atto della necessità di procedere all'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera per le finalità di potenziamento delle azioni legate alle misure di piano, in adeguamento alle norme nazionali e agli accordi interregionali nel frattempo sopravvenuti, alla luce delle iniziative già assunte in esecuzione della sentenza di condanna della Corte di giustizia europea del 10.11.2020, ha adottato la "Proposta di aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera", dando contestualmente avvio alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, prevista dall'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i;
- Con DGRV n. 786 del 12 luglio 2024 la Giunta Regionale ha esteso la validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della DGR n. 238 del 02 marzo 2021 fino all'approvazione dell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) adottato con DGR n. 480 del 2 maggio 2024.

VISTO il Protocollo d'Intesa tra i comuni capoluogo di provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e finalizzate al contenimento dell'inquinamento da polveri sottili, sottoscritto a luglio 2019;

RILEVATO CHE l'art. 164 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.) al comma 1 prevede che il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso;

RICORDATO CHE il Tavolo tecnico Zonale (TTZ), coordinato dalla Provincia di Verona, ha espresso parere favorevole sull'introduzione dell'obbligo di copertura dei mezzi che trasportano materiale pulverulento, ai fini della tutela ambientale della qualità dell'aria;

RIBADITO CHE nelle sedute del TTZ è stato precisato che "*... i Comuni coinvolti possono valutare, anche in base ai servizi di TPL presenti sul territorio, le aree da ricomprendere nell'iniziativa ...*" delle domeniche ecologiche;

RITENUTO QUINDI OPPORTUNO, sulla base dei servizi TPL presenti sul territorio, modulare l'estensione dell'area soggetta alla limitazione veicolare imposta dalla misura regionale delle "domeniche ecologiche" alle zone ed alle fasce orarie non coperte dal servizio pubblico di trasporto;

VISTE le D.G.R.V. n. 3748 del 26 novembre 2004 e n. 936 del 12 aprile 2006 relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;

VISTO il D.M. 7 novembre 2017 n. 186 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";

VISTO il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

VISTO l'art. 182 comma 6-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" che, tra l'altro, dispone per i comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

VISTI la Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada, di cui al D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992" e il D.M. 19 dicembre 2012;

VISTO l'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

VISTO l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 3;

ORDINA

di istituire su tutto il territorio comunale, così come risulta anche da apposita segnaletica stradale installata in loco, le misure di limitazione della circolazione, con finalità preventive e di contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in particolare quello da polveri sottili (PM10 e PM2,5) secondo le modalità e le eccezioni di seguito definite:

1. In caso di **nessuna allerta – VERDE divieto di circolazione dal 01 ottobre 2024 al 30 aprile 2025, dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30**, alle seguenti categorie di veicoli:
 - 1.1. veicoli alimentati a benzina categorie M e omologati EURO 0, EURO 1;
 - 1.2. veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1;
 - 1.3. veicoli alimentati a diesel categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
 - 1.4. veicoli alimentati a diesel categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
 - 1.5. ciclomotori e motocicli categoria L omologati EURO 0;

2. In caso di raggiungimento del livello di **ALLERTA 1 - ARANCIO**, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, **inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, dal 01 ottobre 2024 al 30 aprile 2025, il divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30**, per le seguenti categorie di veicoli:
 - 2.1. veicoli alimentati a benzina categorie M e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
 - 2.2. veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
 - 2.3. veicoli alimentati a diesel categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5;
 - 2.4. veicoli alimentati a diesel categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
 - 2.5. ciclomotori e motocicli categoria L omologati EURO 0, EURO 1;

3. In caso di raggiungimento del livello di **ALLERTA 2 - ROSSO**, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, **inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, il divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30, dal 01 ottobre 2023 al 30 aprile 2024**, per le seguenti categorie di veicoli:
 - 3.1. veicoli alimentati a benzina categorie M e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
 - 3.2. veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
 - 3.3. veicoli alimentati a diesel categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5;
 - 3.4. veicoli alimentati a diesel categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5 (limitatamente dalle ore 8.30 alle ore 12.30);
 - 3.5. ciclomotori e motocicli alimentati a diesel o benzina categoria L omologati EURO 0, EURO 1;

in cui per M si intende M1, M2 e M3, per N si intende N1, N2 e N3 e per L si intende da L1e a L7e.

4. Domeniche Ecologiche

In adempimento alla DGRV n. 238 del 02 marzo 2021, sono istituite le misure di limitazione della circolazione in occasione delle "Domeniche Ecologiche", previste nei giorni **20.10.2024, 10.11.2024, 24.11.2024, 01.12.2024, 19.01.2025, 23.02.2025, 16.03.2025, 20.04.2025** (date eventualmente modificabili con atto amministrativo // avviso pubblicato sull'Albo Pretorio)

5. Esclusioni dal divieto di circolazione

E' prevista la sospensione delle limitazioni di cui ai punti da 1 a 3 in occasione delle festività natalizie, ovvero dal giorno 15 dicembre 2024 al giorno 7 gennaio 2025 compresi.

Sono escluse dal divieto di circolazione di cui ai punti da 1 a 4 del presente provvedimento le seguenti categorie di cui al TITOLO III DEI VEICOLI del Nuovo Codice Della Strada:

- a) mezzi adibiti al trasporto di linea e dei mezzi utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento, protezione civile, veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense e le assistenze domiciliari);
- b) veicoli al servizio di portatori di handicap - muniti di contrassegno - veicoli guidati da mutilati e minorati fisici con patente speciale (rif. Art. 116, comma 4 del vigente Codice della Strada) e veicoli condotti da soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti Competenti (Strutture ospedaliere e Commissioni A.S.L.), ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- c) veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento/certificato per la donazione limitatamente al tragitto casa-centro trasfusionale e ritorno;
- d) veicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiarano che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile;
- e) veicoli dei medici/infermieri/tecnici ospedalieri/veterinari in servizio e in reperibilità, muniti di apposito contrassegno distintivo;
- f) veicoli di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone: affette da grave patologia, in isolamento domiciliare fiduciario o quarantena disposto dalle Autorità Sanitarie, con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio), ovvero di persone impegnate nell'assistenza a ricoverati in luoghi di cura o nei servizi residenziali per autosufficienti e non, muniti di titolo autorizzatorio;
- g) veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f) g) n) del Codice della strada;
- h) veicoli che trasportano professionalmente farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;
- i) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico);
- j) veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a gpl o gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati, alimentati a gasolio - gpl o a gasolio - gas metano;
- k) veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo se omologati a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2 posti;

Sono da considerarsi inoltre esonerati dalle misure di limitazione della circolazione di cui al punto 4:

- l) Veicoli utilizzati per il trasferimento casa-lavoro e per svolgere attività lavorativa nelle tratte e negli orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico locale;
- m) Veicoli utilizzati per recarsi presso attività commerciali, pubblici esercizi e nelle tratte e negli orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico locale;

- n) Veicoli utilizzati per accompagnare minori o anziani o per recarsi a svolgere attività scolastiche, religiose, ludico, sportive, ricreative e culturali, nonché per necessità sanitarie e veterinarie, o per spostamenti di natura privata nelle tratte e negli orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico locale;

Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui al punto 1 del presente provvedimento i veicoli partecipanti al progetto MOVE IN.

Titolo autorizzatorio e modalità di accertamento

Il titolo autorizzatorio sarà costituito da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall'art. 11, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada") che ne facciano richiesta.

L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: "Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U."

Inoltre, in sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto il territorio Comunale dal **01 ottobre 2024 al 30 aprile 2025**, è fatto:

DIVIETO

A. di mantenere acceso il motore:

- a) degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
- b) degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- c) degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
- d) dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;

B. di circolazione dei veicoli che trasportano materiale polverulento privi di idonea copertura atta ad evitare la caduta e/o la dispersione dello stesso, ai sensi dell'art. 164 c. 1 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.);

SANZIONI PREVISTE

Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada", introdotto dall'art. 2 della Legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale - Modifiche al Codice della Strada", **che prevede il pagamento di una somma da 168,00 euro a 678,00 euro** e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni** ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada.

Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/200.


Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio, e attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa, radio-televisiva e tramite il web.

L' Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell'ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e del Piano di Azione per la Qualità dell'Aria.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Comando della Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza, unitamente ad altri organi di polizia stradale come individuati dall'art. 12 del Codice della Strada. Il Responsabile del servizio ecologia/ambiente provvederà alla gestione dei relativi procedimenti amministrativi.

IL SINDACO



Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Sommacampagna ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.